



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Esercizio della facoltà prevista all'art. 2 commi 10-bis e 10-ter della L.R. 6/1999 "*Norme in materia di tasse automobilistiche*" per tutte le partite irregolari.

### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTI

- l'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale, con decorrenza 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono state attribuite interamente alle Regioni;
- l'art. 2 della L.R. 11 febbraio 1999 n.6 "*Norme in materia di tasse automobilistiche*" che disciplina la riscossione ed il recupero della tassa automobilistica regionale;
- l'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*" che, al comma 3-bis dispone, tra l'altro, che "*L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli*";

#### DATO ATTO che

- con DGR 778 del 6.12.2019 gli allora denominati Servizio Risorse Finanziarie e Servizio Sistema Informativo Regionale sono stati incaricati e autorizzati, tra l'altro, di progettare, realizzare e sperimentare un nuovo modello organizzativo di gestione della tassa automobilistica regionale;
- numerosi modifiche normative e dei processi di gestione del tributo sono state realizzate nel corso delle annualità 2020-2021;
- da ultimo, con L.R. 2/2002 sono state apportate modifiche all'articolo 2 della L.R. 11 febbraio 1999 n.6 "*Norme in materia di tasse automobilistiche*" con l'inserimento dei commi 10-bis e 10-ter le cui disposizioni prevedono che la Regione possa, attraverso una deliberazione di Giunta Regionale, esercitare la facoltà di effettuare l'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale contestualmente all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, definendo altresì la decorrenza della predetta modalità di recupero.

**CONSIDERATO** che la diretta iscrizione a ruolo delle partite irregolari consentirà:

- a tutti i contribuenti interessati - siano essi persone fisiche, professionisti, esercenti attività agricole, imprese e persone giuridiche – di usufruire del beneficio del pagamento rateizzato del complesso delle somme richieste dall'Amministrazione Regionale quale agevolazione non

accordabile in caso di notifica di un atto di accertamento ovvero di un atto di previa contestazione della pretesa tributaria;

- all'Amministrazione Regionale:

- di ridurre, sin dall'esercizio 2023, i costi legati alla doppia fase di recupero (accertamento + recupero coattivo) e riferiti principalmente alla predisposizione, stampa, notifica e gestione degli esiti delle relative pretese tributarie a mezzo atto giudiziario;
- di trarre, dopo un primo periodo di sperimentazione, gli elementi di giudizio necessari a valutare se lo strumento dell'immediato ricorso al ruolo possa diventare definitivo, come avviene in altre regioni; tali elementi dovranno prendere in considerazione non solo i riflessi finanziari generati dal ricorso alla rateizzazione delle cartelle ma anche la certa riduzione degli oneri di gestione del tributo sopra rappresentati nonché la sostenibilità amministrativa della nuova modalità di recupero, in termini di gestione dei picchi di interlocuzioni con i contribuenti nel rispetto dei termini di legge;

**DATO ATTO, altresì**, che con D.G.R. n. 446 del 29.06.2018 recante *“Lotta all'evasione e recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali. Proroga dell'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione”* è stato, tra l'altro, prorogato senza soluzione di continuità l'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione disposto con DGR 506 del 15.09.2017, dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali della Regione Abruzzo sino al termine del 30.06.2019 e, comunque, sino all'adozione, da parte della Regione, di definitive determinazioni in ordine alle modalità di riscossione coattiva delle entrate regionali;

## **RITENUTO**

- di dover consentire ai contribuenti abruzzesi la più agevole modalità di adempimento tributario nel rispetto del principio di semplificazione di cui al comma 3-bis dell'art.6 dello Statuto dei diritti del contribuente;
- di dover, a tal fine, esercitare la facoltà accordata dal comma 10-bis dell'articolo 2 della L.R. 11 febbraio 1999 n.6 *“Norme in materia di tasse automobilistiche”* disponendo che la modalità del recupero a mezzo ruolo senza previa contestazione delle partite irregolari relative alla tassa automobilistica regionale possa essere immediatamente utilizzata per tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, titolari di reddito di impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo e esercenti attività agricole, e per tutte le annualità di imposta per le quali il predetto strumento del ruolo non esponga l'amministrazione regionale a rischi di prescrizione di crediti regionali;
- di dover autorizzare la struttura regionale competente in materia di entrate ad utilizzare, quindi, la modalità gestionale del recupero a mezzo ruolo senza preventiva contestazione per tutte le partite irregolari relative alla tassa automobilistica per le quali debbano ancora essere avviate le attività di recupero, ad esclusione delle sole partite per le quali l'iscrizione a ruolo esporrebbe l'amministrazione a rischi di prescrizione di crediti regionali;
- di dover dare atto che, sino a eventuale diverso indirizzo, l'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale contestualmente all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori debba avvenire mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

## DATO ATTO, infine,

- che il Direttore del Dipartimento Risorse e il Dirigente del Servizio Entrate hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto si limita a disciplinare l'attività di recupero coattivo della tassa automobilistica regionale il cui onere complessivo trova copertura finanziaria negli attuali stanziamenti di competenza del bilancio 2022-2024 dei capitoli di spesa 11465/1 e 11465/3 *“Oneri per la riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e dei tributi minori”*;

Dopo puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti;

UDITO il Relatore

A VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di consentire ai contribuenti abruzzesi la più agevole modalità di adempimento tributario nel rispetto del principio di semplificazione di cui al comma 3-bis dell'art.6 dello Statuto dei diritti del contribuente;
2. di esercitare, a tal fine, la facoltà accordata dal comma 10-bis dell'articolo 2 della L.R. 11 febbraio 1999 n.6 *“Norme in materia di tasse automobilistiche”* disponendo che la modalità del recupero a mezzo ruolo senza previa contestazione delle partite irregolari relative alla tassa automobilistica regionale possa essere immediatamente utilizzata per tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, titolari di reddito di impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo e esercenti attività agricole, e per tutte le annualità di imposta per le quali il predetto strumento del ruolo non esponga l'amministrazione regionale a rischi di prescrizione di crediti regionali;
3. di autorizzare la struttura regionale competente in materia di entrate ad utilizzare la modalità gestionale del recupero a mezzo ruolo senza preventiva contestazione per tutte le partite irregolari relative alla tassa automobilistica per le quali debbano ancora essere avviate le attività di recupero, ad esclusione delle sole partite per le quali l'iscrizione a ruolo esporrebbe l'amministrazione a rischi di prescrizione di crediti regionali;
4. di dare atto che, sino a eventuale diverso indirizzo, l'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale contestualmente all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori debba avvenire mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

**DIPARTIMENTO: RISORSE**

**SERVIZIO: ENTRATE**

**UFFICIO: RECUPERO COATTIVO, MEDIAZIONE E CONTENZIOSO**

L'Estensore

Dott.ssa Barbara Mascioletti  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio

dott.ssa Lorena D'Ercoli  
*firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio

dott.ssa Barbara Mascioletti  
*firmata digitalmente*

Il Direttore Regionale

Dott. Fabrizio Bernardini  
*firmato digitalmente*

Il Componente la Giunta

dott. Guido Quintino Liris

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)